

Codice A11000

D.D. 31 maggio 2024, n. 655

Appalto mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): provvedimenti in ordine alla determinazione n. 9 del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii.



ATTO DD 655/A11000/2024

DEL 31/05/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Appalto mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): provvedimenti in ordine alla determinazione n. 9 del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii.

Premesso che:

- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della D.G.R. n. 41-6188 del 18.06.2007 e del D.P.G.R. n. 8 del 01.02.2010 e in esito a gara indetta con Determinazione n. 1163 del 23.10.2009 con procedura aperta per l'affidamento della realizzazione dei lavori mediante locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 160 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in euro 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi euro 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;
- con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credem leasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;
- in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte

(Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente; - con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari netti *missis* euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724); - con riguardo alle vicende soggettive dei Soggetti realizzatore e finanziatore dell'appalto intervenute in corso di esecuzione del contratto prima della messa Liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo Coopsette Società Cooperativa avvenuta in data 30.10.2015: . in data 11.3.2013 la mandante UNIECO depositava presso il Tribunale di Reggio Emilia ricorso ex art. 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, 267, presentando un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, primo comma, L.F., omologato in data 18.7.2013; . con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 6.6.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici e con Determinazione Dirigenziale della Struttura XTS102 n. 141 del 10.6.2015 venivano autorizzate la presa d'atto ai sensi dell'art. 116 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. delle variazioni sociali avvenute nell'A.T.I. Finanziatrice;

. con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 19.6.2015 veniva autorizzata la presa d'atto del recesso dal Raggruppamento dell'A.T.I. aggiudicataria dell'Impresa DE-GA S.p.A. (mandante) in concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F. e della contestuale ripartizione delle quote di partecipazione in capo alle restanti imprese del raggruppamento esecutore dei lavori; - per effetto delle suddette delle variazioni intervenute nel Raggruppamento aggiudicataria dell'appalto, l'A.T.I. mista risultava composta come di seguito specificato: COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., KOPA ENGINEERING S.p.A., IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Soggetto realizzatore); MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI LEASING S.p.A., ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a., CREDEMLEASING S.p.A., SARDALEASING S.p.A., CREDITO VALTELLINESE s.c. (Soggetto finanziatore); - con D.G.R. n. 1 – 6481 dell'8.10.2013 la Giunta Regionale stabiliva che le funzioni relative alle materie

attribuite alla Struttura Temporanea di livello dirigenziale denominata “Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione” fossero attribuite alla competenza della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con conseguente incardinamento di detta Struttura Temporanea in tale Direzione a far data dal 14.10.2013; - con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell’Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di “Atto Aggiuntivo preliminare”, sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d’asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d’asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori euro 612.338,56.= al netto del ribasso d’asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di euro 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti euro 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell’importo contrattuale ad euro 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre euro 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell’importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti euro 352.551,62 o.f.e., con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore in forza del quale l’importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in euro 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre euro 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre euro 6.193.817,19.=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell’Amministrazione, relativa all’esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d’asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all’importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d’asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d’asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa

di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette Soc. Coop; - con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette Soc. Coop., con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in Forlì, via Vanzetti n. 1 (P. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto; - in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2-5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA omissis) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale al contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.: Atto Aggiuntivo, Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427; - in data 22.6.2017 veniva sottoscritto il Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori funzionario regionale all'epoca in carica e della ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- a seguito della ripresa dei lavori del Giugno 2017 ad opera dell'A.T.I. CMB - IDROTERMICA venivano approvate ulteriori perizie di variante (6, 7, 8, 9) e in ultimo, con la Determinazione Dirigenziale n. 342/XST024 del 07.06.2021, la perizia suppletiva e di variante n. 9 e il relativo cronoprogramma dei lavori, con conseguente rideterminazione del termine dell'ultimazione dell'opera e dell'importo contrattuale in complessivi euro 236.639.901,64, di cui euro 228.183.210,60 per lavori al netto del ribasso, euro 631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e euro 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- in data 22.7.2021 veniva stipulato fra la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e l'A.T.I. di Banche Finanziatrici del leasing in costruendo con Mandataria Capogruppo MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A (con sede legale in *omissis* - C. Fiscale *omissis*) l'Atto contrattuale (approvato con D.D. n. 427/A11000/2021 del 15.7.2021 in recepimento degli indirizzi della D.G.R. n. 28-3515 del 9.7.2021) integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T;
- con Determinazione Dirigenziale n. 459/A11000 del 22.07.2022 veniva disposto di prendere atto, delle vicende, ex art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., di alcune Mandanti dell'A.T.I. finanziatrice e, conseguentemente, della nuova composizione dell'A.T.I. relativa al soggetto finanziatore del contratto di cui all'Atto scrittura privata autenticata del 22.7.2021 repertorio n. 6535 Raccolta n. 4575 Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011 di cui a scrittura privata autenticata del 30.5.2011 repertorio n. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli in Torino fra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Banche Finanziatrici per il leasing in costruendo del nuovo Palazzo della Regione Piemonte come di seguito riportato: MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. Mandataria Capogruppo (con sede legale in Siena Via Aldo Moro n. 11/13 - C. Fiscale 92034720521), INTESA SANPAOLO S.p.A. (mandante), ICCREA BANCA IMPRESA S.p.A. (mandante), CREDEMLEASING S.p.A. (mandante), SARDALEASING S.p.A. (mandante), CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.r.l (mandante) (soggetto finanziatore).

Considerato che:

- i lavori del nuovo complesso regionale venivano ultimati in data 29.07.2022 (ad eccezione di una parte del fabbricato Centro Servizi denominato ex asilo a causa di lavori da parte di altra impresa appaltatrice nell'ambito dell'appalto dei lavori di rimozione vizi e non conformità di opere eseguite in cat OS18 e di lavorazioni cd di dettaglio e altre riguardanti aspetti marginali per le quali il DL assegnava ulteriori 60 gg con termine al 27.09.2022) così come riportato dal Certificato di Ultimazione Lavori della Direzione Lavori datato 26.08.2022 ;
- in data 31.01.2023 veniva sottoscritto verbale di consegna anticipata del complesso regionale, ex art. 200 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 554/1999 e ex art. 44 del Contratto d'Appalto del 30.5.2011 (ad eccezione di una parte del fabbricato Centro Servizi denominato ex asilo) cui facevano seguito gli adempimenti della Direzione Lavori per la contabilizzazione finale dei lavori e le attività della Stazione Appaltante preordinate al collaudo tecnico e amministrativo dell'opera.
- con nota A.R. 214/23 del 6.12.2023 e relativa documentazione tecnica allegata, acclarata al prot. n. 00075986 del 07/12/2023, l'A.T.I. Appaltatrice CMB comunicava l'ultimazione dei lavori dell'ex asilo per le conseguenti attività di accertamento di competenza della D.L. in ordine all'avvenuto completamento di tali lavori;
- con nota prot SCR n. U.0009612.12-12-2023, acquisita al prot. n. 76725/A11000 del 13.12.2023, il Direttore dei lavori trasmetteva all'A.T.I. Appaltatrice dei lavori per la restituzione con debita sottoscrizione, e per conoscenza al R.U.P., il verbale di constatazione dei luoghi per la fine attività presso il fabbricato ex asilo;
- con Determinazione n. 1277/A11000 del 28.12.2023, per le motivazioni riportate e richiamate nel provvedimento, veniva disposto di approvare la documentazione, agli atti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, recante i risultati delle attività di Revisione tecnico contabile a seguito della quale l'importo dell'appalto viene ad essere complessivamente ridotto e rideterminato in complessivi € 229.405.067,77 o.f.e. di cui € 8.201660,45 o.f.e. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con vari provvedimenti dirigenziali tra cui, da ultimo, la Determinazione n. 1284/A11000 del 28.12.2023 veniva disposto di prendere atto, ex art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., di variazioni di Società Mandanti e della variazione della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I.

finanziatrice e, conseguentemente, della nuova composizione dell'A.T.I. relativa al Soggetto finanziatore del contratto, di cui all'Atto scrittura privata autenticata del 22.7.2021 repertorio n. 6535 Raccolta n. 4575 Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011 di cui a scrittura privata autenticata del 30.5.2011 repertorio n. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli in Torino fra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Banche Finanziatrici per il leasing in costruendo del nuovo Palazzo della Regione Piemonte come di seguito riportato: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Mandataria Capogruppo (con sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3, INTESA SANPAOLO S.p.A. (mandante), BCC Leasing S.p.A. (mandante), CREDEMLEASING S.p.A. (mandante), SARDALEASING S.p.A. (mandante), CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.r.l (mandante) (soggetto finanziatore).

- con Determinazione n. 4/A11000/2024 del 15.01.2024, in esecuzione degli indirizzi approvati con D.G.R. n. 1-8085 del 15.01.2024 é stato approvato schema di secondo Atto integrativo al contratto di leasing fra la Regione Piemonte Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e l'A.T.I. di Banche Finanziatrici con Mandataria Capogruppo BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., poi stipulato in data 16.01.2024 mediante scrittura privata autenticata rep. n. 11183 Raccolta n. 7821, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 18.1.2024 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 4046 Serie 1T;

- con nota prot. SCR 759 del 02.02.2024, acclarata al prot. 7025/XST030 del 05.02.2024, il Direttore Lavori ha inviato il Conto finale, e correlata documentazione, inerente l'appalto dei lavori in oggetto e sono in corso le attività per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera a cura della Commissione incaricata.

Dato atto che la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto in oggetto era, tra l'altro ed oltre al D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., costituita dai sottoelencati decreti abrogati e/o in parte abrogati dal D.P.R. n. 207/2010 dall'8 giugno 2011:

- D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. (ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi);
- D.P.R. n. 34/2000 (abrogato dal D.P.R. n. 207/2010 dall'8 giugno 2011);
- D.M. LL.PP. n. 145/2000 (in parte abrogato dal D.P.R. n. 207/2010 dall'8 giugno 2011).

Preso atto che l'art. 357, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. stabilisce che: "Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34".

Visto l'art. 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modifiche con L.11 settembre 2020, n. 120 (G.U. Serie generale n. 228 del 14.9.2020 - Suppl. Ordinario n. 33) e, ss.mm.ii. in particolare, il comma 1, il quale stabilisce che: "1. *Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. (comma modificato dall'art. 51, comma 1, lettera e), legge n. 108 del 2021, poi dall'art. 6-quater della legge n. 233 del 2021).*

Considerato che per i lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modifiche, con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. risulta obbligatoria la costituzione di Collegio Consultivo Tecnico, nel corso dell'anno 2021, a seguito di corrispondenza intercorsa tra le Parti, la Stazione Appaltante e l'A.T.I. Appaltatrice, individuavano i sotto elencati componenti:

- Dott. Marco Piletta, Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata - Componente individuato dalla Stazione Appaltante;
- Ing. Alberto Siletto, Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale - Componente individuato dalla Stazione Appaltante.

Preso atto che l'A.T.I. Appaltatrice ha a sua volta provveduto ad individuare i componenti del Collegio di nomina del Soggetto realizzatore, il cui nominativo é stato comunicato con nota AR 1/21 dell'8.01.2021, acclarata in pari data al prot. n. 931/XST024 come di seguito elencati:

- Avv. Alessio TUCCINI, con Studio in *omissis* - Componente individuato dall'A.T.I. Appaltatrice;
- Ing. Marco RENGA, con Studio in *omissis* - Componente individuato dall'A.T.I. Appaltatrice.

Atteso che:

- in data 04.05.2021 mediante riunione telematica a mezzo della piattaforma Skype, i summenzionati Componenti, Ing. Alberto Siletto e Dott. Marco Piletta, per la Regione Piemonte, Ing. Marco Renga e Avv. Alessio Tuccini, per l'A.T.I. Appaltatrice, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., come risulta dal verbale agli atti, designavano concordemente quale quinto Componente, con funzioni di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, l'Avvocato dello Stato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Avv. Vincenzo Nunziata;

- in data 11.6.2021 perveniva accettazione dell'incarico da parte del Presidente, così come acclarata in pari data al prot. n. 00051705/XST024;

- il giorno 22 giugno 2021, alle ore 9.30, come risulta dal relativo verbale, si teneva in modalità telematica la riunione di insediamento del Collegio Consultivo Tecnico alla presenza di tutti i componenti del Collegio;

- il predetto suddetto Verbale di insediamento del Collegio, in data 22.6.2021, riporta che *“Le Parti chiariscono che il Collegio si occuperà della risoluzione delle controversie relative alla seconda fase di esecuzione dei lavori di costruzione della Sede unica degli uffici della Regione Piemonte, e che per seconda fase si intende quella che inizia con la sottoposizione della precedente mandataria COOPSETTE alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ed il conseguente subentro di CMB, già mandante del RTI, quale nuova mandataria della compagine affidataria.”*;

- nel succitato Verbale di insediamento del Collegio Consultivo Tecnico n. 1 del 22.6.2021 veniva, tra le altre cose, dato atto che le Determinazioni del Collegio, ai fini della loro validità, devono essere assunte, in caso di non unanimità, nel rispetto del criterio della maggioranza, che, con riguardo alla natura delle determinazioni, le Parti, come già da precorsa corrispondenza a firma congiunta agli atti del procedimento, hanno manifestato la volontà di dare alle determinazioni del Collegio valore di lodo contrattuale secondo la disciplina di legge, di cui all'art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge, e dell'art. 808 ter c.p.c. ivi richiamato e che l'inosservanza è valutata ai fini della responsabilità erariale, tenuto conto che il comma 3 di tale art. 6 recita, fra il resto, che:

“.... L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.”;

- in merito al Collegio Consultivo Tecnico insediatosi relativamente all'appalto del leasing in

costruendo per la realizzazione della Nuova Sede Unica in oggetto con Determinazione dirigenziale n. 598/XST024 del 27.9.2021 avente ad oggetto: “Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): presa d’atto costituzione Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 6 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito con L. 11.9.2020, n. 120 e s.m.i. Spesa presunta di Euro 28.710,00 o.p.f.c. sul cap. 122681 del Bilancio finanziario gestionale 2021- 2023 (annualità 2021). (Smart CIG Z2E32B9EB5)”, per le motivazioni esposte nel provvedimento cui si fa rinvio per relationem veniva, fra le varie cose, disposto:

“- di prendere atto dell’avvenuta costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ex art. 6 della Legge 11.9.2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7. 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii., dei suddetti lavori come di seguito composto:

- Avv. Vincenzo Nunziata, residente iomissis, Presidente del Collegio individuato dai Componenti del Collegio designato dalle Parti;

- Dott. Marco Piletta, Dirigente del Settore Polizia Locale e Sicurezza integrata della Regione Piemonte: Componente individuato dalla Stazione Appaltante;

- Ing. Alberto Siletto, Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale: Componente individuato dalla Stazione Appaltante;

- Avv. Alessio TUCCINI, con Studio in omissis Componente individuato dall’A.T.I. Appaltatrice;

- Ing. Marco RENGA, con Studio omissis Componente individuato dall’A.T.I. Appaltatrice;

- di dare atto che, sulla base della documentazione agli atti del procedimento in narrativa citata: ° in merito all’ambito delle questioni suscettibili di esame da parte del Collegio Consultivo Tecnico, tale Collegio potrà intervenire per la soluzione delle controversie e delle dispute che non risultino connesse all’oggetto di giudizi già in corso relativamente ai suddetti lavori;

° il Collegio Consultivo Tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto ovvero in qualsiasi momento, su accordo tra le parti ai sensi dell’art. 6, c. 6 della Legge 11.9 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii.;

° omissis... ;

Dato atto che nel corso dell’anno 2021 a seguito di appositi quesiti delle Parti inoltrati con nota a firma congiunta prot. n. 9697/XST024 del 05.07.2021 il Collegio Consultivo Tecnico emetteva n. 3 determinazioni: n. 1 in materia di subappalto, n. 2a in materia di pavimentazioni nelle zone degli sbarchi ascensori e nei cd connettivi della torre, n. 2b circa la fondatezza della riserva n. 34 (valutazione richiesta solo dall’Appaltatore), n. 3 in materia di pulizia facciate Torre.

Atteso che in esecuzione delle determinazioni n. 1, n. 2a, n. 2b emesse dal Collegio Consultivo Tecnico venivano adottati dalla Regione i seguenti provvedimenti dirigenziali:

• Determinazione dirigenziale n. 1009/XST030 del 30.12.2021 avente ad oggetto Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): Provvedimento in ordine alla determinazione n. 2b del Collegio Consultivo tecnico ex art. 6, c. 6 , della Legge 11.9 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, con L. n. 108/2021.

• Determinazione dirigenziale n. 206/A11000 del 6.4.2022 avente ad oggetto “Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Approvazione schema di Atto aggiuntivo n. 2 al contratto d’appalto del 30.5.2011 in esecuzione della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico in materia di subappalto.”;

• Determinazione n. 296/XST030 del 20.5.2022 avente ad oggetto Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16):

Provvedimenti in ordine alla determinazione n. 2.a del Collegio Consultivo tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9.2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, con L. n. 108/2021. Con il suddetto provvedimento é stato, fra le diverse cose, disposto di prendere atto della determinazione del Collegio Consultivo Tecnico n. 2a e di approvare la conseguente maggiore spesa d'appalto, al netto del ribasso d'asta, di complessivi euro 723.095,22, oltre IVA di euro 159.080,95 o.f.e. pari a euro 882.176,17 o.f.c., quale somma riconoscibile alla suddetta A.T.I. Appaltatrice dei lavori a definizione di disputa tra le parti per l'esecuzione di lavori di sostituzione delle piastrelle Monotile - Serie Tecnika "Le Pietre" con piastrelle Marazzi, nelle zone degli sbarchi ascensori e nei c.d. connettivi della torre, ad esclusione dei locali tecnici in esecuzione di lodo contrattuale ex artt. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i. e 808 ter c.p.c. Arbitrato irrituale ivi richiamato con conseguente rideterminazione dell'importo dei lavori in complessivi euro 237.362.996,86 di cui euro 228.906.305,82 per lavori al netto del ribasso, euro 631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e euro 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi.

Dato atto che nel corso dell'anno 2022 a seguito di quesiti (nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9) posti dalla sola A.T.I. Appaltatrice al Collegio Consultivo Tecnico vertenti anche in materia di alcune riserve d'appalto (nn. 13, 14, 18, 55, 25) quest'ultimo si era espresso con ulteriori 4 determinazioni (nn. 4, 5, 6, 7) pronunciandosi in merito ai quesiti 5, 6 circa le riserve nn. 13 e 14 (Determinazione n. 5: riserve parzialmente accolte), quesito 8 (Determinazione n. 6 su riserva n. 55: respinta), quesito n. 9 circa la riserva n. 25 (Determinazione n. 7: riserva n. 25 parzialmente accolta) e ritenendo invece inammissibili e pertanto estranei alla cognizione del Collegio i quesiti nn. 4 e 7 (Determinazione n. 4: inammissibilità richiesta disamina riserva n. 18 di cui al quesito 4 e richiesta disamina domanda di maggiori compensi oggetto del quesito n. 7 per la realizzazione di un sistema infrastrutturale, destinato alla pulizia e manutenzione della facciata in vetro della Torre in quanto afferenti fatti anteriori alla prosecuzione del contratto ad opera dell'A.T.I. CMB – IDROTERMICA, giusti i contenuti del succitato Verbale di insediamento del Collegio del 22.6.2022 delimitante le dispute devolvibili al Collegio.

Atteso che:

- in esecuzione della determinazione n. 5 del suddetto Collegio era stata adottata la Determinazione n. 479/XST030 del 27.7.2022 avente ad oggetto: *"Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): Provvedimenti in ordine alla determinazione n. 5 del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, con L. n. 108/2021.*

- in esecuzione della determinazione n. 7 del suddetto Collegio era stata adottata la Determinazione n. 965/XST030 del 27.12.2022 avene ad oggetto: *"Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): provvedimenti in ordine alla determinazione n. 7 del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021."*

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2023 in via unilaterale l'A.T.I. Appaltatrice inviava al Collegio i quesiti nn. 10, 11, 12 vertenti in materia di alcune riserve d'appalto (nn. 20.1, 40, 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5, 46);

- con nota prot. n. 70203/A11000 del 07.11.2023 la Regione Piemonte richiedeva al Collegio di voler far formalmente constare l'avvenuto scioglimento del Collegio Consultivo Tecnico per effetto

della conclusione dei lavori della Nuova Sede amministrativo istituzionale della Regione Piemonte;

- con PEC del 29.11.2023 del Presidente del Collegio, acquisita in pari data al prot. n. 75046/A11000, pervenivano agli atti della Stazione Appaltante i Verbali nn. 26, 27 e l'allegata Determinazione del CCT n. 8, assunta a maggioranza con il voto contrario dei componenti di designazione della Regione Piemonte, che respingeva la suddetta richiesta della Regione;
- con successiva PEC del Presidente del CCT, acquisita al prot. n. 75047/A11000 del 01.12.2024, perveniva alla Regione Piemonte il Verbale del CCT n. 28 con concessione di termine alle parti per deposito documenti e memorie sino al 12.01.2024 e per note finali sino al 22.01.2024, memoria e documenti depositati dalla Regione Piemonte entro il primo termine indicato (nota prot. n. 2317/A11000 del 12.01.2024);
- il Presidente del CCT trasmetteva con PEC del 14.2.2024, acquisita in pari data al prot. n. 8870/A11000, le Determinazioni nn. 9, 10, 11 e con successiva PEC dell'8.3.2024, acquisita in pari data al prot. n. 13282/A11000, la Determinazione n. 10bis (di revoca della Determinazione n. 10) vertenti, rispettivamente, sui suddetti quesiti nn. 10, 11,12;
- con la Determinazione n. 11 il CCT, in aderenza alle deduzioni della Regione Piemonte, respingeva all'unanimità il quesito n. 12 inerente la riserva n. 40 avanzata dall'A.T.I. Appaltatrice in materia di subappalti che aveva ad oggetto richiesta di somme per complessivi € 1.016.803,13;
- con Determinazione di n. 10 bis (di revoca della Determinazione n. 10) inerente il quesito 11 avente ad oggetto la riserva n. 46 *"Maggiori oneri per mancata contabilizzazione doppia fornitura e posa della pavimentazione esterna zona parcheggi"*, per €1.053.731,93, il CCT, a seguito di ulteriori termini assegnati per deduzioni delle Parti (per la Regione Piemonte deduzioni di cui alla nota prot. n. 8981/A11000 del 14.2.2024, PEC del RUP del 21.2.2024, nota prot. 12182/A11000 del 4.3.2024), pur respingendo le richieste di Regione Piemonte in ordine all'eccezione di improcedibilità per esorbitanza di tale quesito dai limiti della cognizione del Collegio e ad altre eccezioni in diritto e in facto sulla riserva, contestualmente unanimemente accoglieva invece in toto l'eccezione della Regione Piemonte di tardività di tale riserva; detta riserva era stata infatti sollevata dall'A.T.I. Appaltatrice solo al S.A.L. n. 23 anziché sul primo atto contabile idoneo a riceverla ai sensi della disciplina in materia di riserve dei pubblici appalti (cfr. artt. 164 e 165 del D.P.R. n. 554/1999 e art. 31, co. 2, del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000 applicabili all'appalto in esame), nel caso specifico al S.A.L. n. 22, con ciò determinandosi irrimediabilmente la decadenza dell'Appaltatrice, sotto il profilo formale e sostanziale, dal diritto a sollevare tale riserva innanzi al CCT, così come innanzi a qualunque autorità Giudicante; pertanto il CCT con la Determinazione n. 10 bis respingeva il quesito n. 11 dell'Appaltatrice per tardività della relativa riserva;
- in merito invece al quesito n. 10 avanzato dall'A.T.I. appaltatrice avente ad oggetto la richiesta del riconoscimento degli oneri di di sicurezza (riserva n. 20.1) per € 4.438.438,56 e del riconoscimento di maggiori oneri per far fronte alla pandemia da coronavirus (riserva n. 43 nelle articolazioni 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5) per € 315.423,93, il CCT ha emesso la Determinazione n. 9, approvata a maggioranza (con sua sottoscrizione da parte dei soli componenti di nomina dell'A.T.I. Appaltatrice e del Presidente e voto contrario dei componenti di nomina regionale), che si é espressa nel senso del parziale riconoscimento di tale riserva.

Considerato che il Collegio con la citata Determinazione n. 9, ha definito le riserve n. 20.1 e n. 43 (nelle articolazioni richiamate 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5) oggetto del quesito n. 10 con lodo contrattuale pronunciato sulla base delle seguenti conclusioni:

"...spetta all'impresa a titolo di oneri di sicurezza – ossia per quella sopra identificata come "voce a)" del quesito n. 10 – l'importo di € 1.461.891,38(€ 774.950,65 + € 686.940,73), rispetto a quello richiesto di € 4.491.457,35."

Quanto alla voce b), riferita agli "oneri COVID"..... del quesito 10, spettano all'impresa 49.042,00 €(2.452,10 €/mese x 20 mesi – da agosto 2020 a marzo 2022) + 205.008,82 €, per un totale di 254.050,82 €, come da tabella allegata.

Il Collegio, in ragione della opinabilità della questione e dello stato oramai avanzato della realizzazione dell'opera, non ritiene di riconoscere interessi.”

Visto il citato art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 108/2020 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l'art. 808 ter c.p.c. (Arbitrato irrituale) ivi richiamato;

visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022 “Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico” (Decreto n. 12/2022) pubblicato sulla GU n. 55 del 7.3.2022 che ha approvato le “nuove Linee Guida”, ai sensi dell'art. 6, DL n. 76/2020 convertito, con modifiche con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

preso atto che le vigenti Linee Guida approvate con D.M. 17.01.2022 n.12, a cui si fa integrale riferimento per l'appalto di cui trattasi di insediamento del Collegio, ai punti 5 e 6 stabiliscono, fra il resto, che:

“5. Determinazioni 5.1. Natura delle decisioni del CCT “

5.1.2. Se le parti non hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrale alle decisioni del CCT, le decisioni adottate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 al fine di risolvere le controversie o dispute tecniche, di qualsiasi natura, suscettibili d'insorgere o insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020, sono «determinazioni» a carattere dispositivo, direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi in capo alle parti, attesa l'efficacia tipica del lodo contrattuale irrituale.

5.2.1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT puo' essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al CCT e all'altra parte. Resta comunque fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve nei termini e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni e dal contratto. Ciascuna riserva sottoposta alla valutazione del CCT e' da considerarsi come uno specifico quesito ad eccezione del caso in cui la riserva sottoposta costituisca un aggiornamento di altra riserva gia' esaminata dal CCT stesso omissis:”

6. Rapporto tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie

6.1.1. Il CCT svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell'esecuzione dell'opera fin dall'avvio dei lavori, al fine di prevenire l'insorgere o di risolvere tempestivamente le questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d'arte.

6.1.2. In caso di attribuzione della natura di lodo contrattuale, ex art. 808-ter del codice di procedura civile, la decisione del CCT e' da ritenersi alternativa all'accordo bonario.

6.1.3. In relazione alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, ai fini della sottoposizione al CCT delle relative questioni non si applicano i limiti di valore di cui all'art. 205, comma 1, del codice.

6.1.4. Nel caso in cui il CCT sia chiamato ad esprimersi su riserve regolarmente iscritte sui documenti deputati a riceverle, l'acquisizione della relazione riservata della Commissione di collaudo e' rimessa alla discrezionalità del responsabile unico del procedimento. In tale caso i termini di cui al punto 3.3.4 rimangono sospesi sino all'acquisizione della predetta relazione riservata.

6.1.5. Con specifico riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, il CCT puo' assumere determinazioni o rendere pareri solo su questioni che non siano gia' state devolute all'autorita' giudiziaria o per le quali non siano in corso procedure di accordo bonario.”

Visto il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'A.T.I. dei

soggetti finanziatori, in qualità di “concedente”, MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di “utilizzatore” (e successivi Atti contrattuali, integrativi del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, di cui all’Atto notarile del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T e e all’Atto integrativo del 16.1.2024 Notaio Dott. Marco Sormani in Milano), che all’art. 1 DEFINIZIONI, fra le diverse cose, prevede: “..... *Pagamenti in Fase di Costruzione: Indica qualunque pagamento inerente l’Opera effettuato dalla Concedente su espressa autorizzazione dell’Utilizzatore al Soggetto realizzatore o a Terzi.*”;

visti l’art. 8 Importo dei Lavori e l’art. 13 Corrispettivo del succitato contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011 e s.m.i., i cui contenuti disciplinano, rispettivamente, l’importo dei lavori del contratto d’appalto finanziato dall’A.T.I. di Banche Finanziatrici e le modalità di computo del canone semestrale di locazione finanziaria tenuto conto, fra il resto, dell’importo dei lavori di cui al menzionato art. 8 del contratto stesso e dei correlati pagamenti in fase di costruzione effettuati dall’A.T.I. di Banche finanziatrici dietro autorizzazione del Soggetto Utilizzatore Regione Piemonte ai sensi degli artt. 1 e 10 del Contratto di leasing;

considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 10 del contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, l’A.T.I. di Banche Finanziatrice é tenuta a corrispondere le somme relative alle fatture degli Stati d’Avanzamento Lavori e il saldo finale lavori a seguito del Collaudo a condizione che siano emessi i Certificati di pagamento del R.U.P. e non già le somme derivanti da sentenze, lodi arbitrali, transazioni, accordi bonari etc. a definizione di controversie e dispute tra le parti insorte in corso di esecuzione del contratto fra la Stazione Appaltante e l’A.T.I. di Imprese Costruttrici che possano rallentare o compromettere l’iter realizzativo dell’opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori;

visto inoltre l’art. 11 del suddetto Contratto di Locazione finanziaria nel quale é stabilito che “*Alla data di inizio della locazione finanziaria le Parti provvederanno alla rideterminazione a consuntivo dell’importo di lavori tenendo conto di tutti i pagamenti in Fase di Costruzione effettuati dalla Concedente. Eventuali somme non ancora determinate e pagate alla Data di inizio della Locazione Finanziaria, quali ad esempio per riserve e transazioni in conformità agli artt. 239 e 240 del Codice dei Contratti Pubblici, non saranno ricomprese nell’importo dei Lavori e, pertanto, qualora risultassero dovute, saranno direttamente corrisposte dall’Utilizzatore al Soggetto Realizzatore o a terzi, a seconda dei casi.*”;

evidenziato, in considerazione di tutto quanto rappresentato e della circostanza che l’inosservanza é valutata ai fini della responsabilità erariale come disposto dall’art. 6, co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge, che la Regione Piemonte deve procedere a corrispondere direttamente le suddette somme per riserve n. 20.1 e n. 43 (nelle articolazioni richiamate 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5) oggetto del quesito n. 10 parzialmente riconosciute dalla Determinazione n. 9 del Collegio all’A.T.I. Appaltatrice dei lavori, trattandosi di importo riconosciuto ai sensi della sopra citata disciplina normativa sopravvenuta in materia di Collegio Consultivo Tecnico a definizione di disputa fra le parti quale arbitrato c.d. irrituale di cui all’art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge, e dell’art. 808 ter c.p.c. ivi richiamato;

dato atto che, sulla base degli impegni assunti con il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), del 30.5.2011 e ss.mm.ii. tra l’A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di “concedente”, MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di “utilizzatore”, l’ammontare della spesa per riserve definite dal CCT é sostenibile e liquidabile direttamente dalla Regione Piemonte alla suddetta A.T.I. Appaltatrice quale

somma riconoscibile a definizione di disputa tra le parti in merito alle riserve d'appalto n. 20.1 e n. 43 (nelle articolazioni 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5 25) oggetto del quesito n. 9 inviato al Collegio in via unilaterale dall'A.T.I. Appaltatrice parzialmente riconosciute dalla Determinazione contrattuale del Collegio Consultivo Tecnico n. 9 a titolo di lodo contrattuale ex artt. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L n. 108/2020 e s.m.i. e 808 ter c.p.c. ivi richiamato, secondo il combinato disposto degli artt. 1, 8, 11, 13 del contratto di leasing;

vista la disciplina in materia di compensi dei componenti il Collegio Tecnico Consultivo, di cui al punto 7.7.1. delle vigenti Linee Guida in materia di Collegio Consultivo Tecnico approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17.1.2022, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7.3.2022 in combinato disposto con l'art. 215 del D.lgs. n. 36/2023 e relativo All. V.2. al D.lgs. n. 36/2023, ai sensi della quale il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% % su ciascuna parte (ATI Appaltatrice e Stazione Appaltante);

considerato che, a riguardo della compartecipazione dell'A.T.I. Appaltatrice e della Stazione Appaltante (in misura ciascuna del 50%) alle spese per attività dei componenti il Collegio Consultivo Tecnico ai sensi della sopra richiamata disciplina in materia, l'A.T.I. Appaltatrice con ultima comunicazione via e-mail del 9.6.2022 precisava che é volontà dell'Appaltatrice di seguire il criterio di corrispondere metà dei compensi per tutti i membri del CCT;

atteso che, come da apposita corrispondenza agli atti, in esito ai chiarimenti richiesti dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio alla Direzione della Giunta regionale in materia di compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 D.L. n. 76/2020 convertito, con modifiche, con L. n. 120/2020 e sopraggiunta normativa, venivano acquisiti puntuali pareri dei competenti Settori della suddetta Direzione della Giunta e in particolare del Settore *Attività Legislativa e Consulenza giuridica*, e del Settore *Gestione giuridica ed economica del personale*;

considerato inoltre che, come da indicazioni del parere agli atti del Settore *Gestione giuridica ed economica del personale*, i costi per incarichi aggiuntivi affidati al personale dirigente di Ente Pubblico, ancorché non connessi direttamente alla prestazione dirigenziale attribuita ma sempre riconducibili alla generale rappresentanza degli interessi dell'Ente, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, transitando nell'apposito fondo;

preso atto che conseguentemente, come da indicazioni del suddetto parere, per tutti i componenti del Collegio Tecnico deve essere effettuato il calcolo della retribuzione spettante, nel caso di personale dirigente della Regione Piemonte per l'inserimento delle somme stabilite nel fondo della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti ai sensi dell'art. 57, co. 2 lett. d) del CNL del personale dirigente;

considerato che la Stazione Appaltante ha provveduto a liquidare, oltre a quota parte (50%) della spesa derivante dall'attività del Presidente del CCT, anche la somma (lorda di ritenute d'acconto) di € 128.400,00 o.p.f.e. , a titolo di compartecipazione (50%) alla spesa delle attività dei due componenti del CCT individuati dall'A.T.I. Appaltatrice, così come determinata a seguito delle prime 04 Ordinanze in materia di compensi del CCT sino a tutta la determinazione del CCT n. 7 dell'1.12.2022 e sono state attivate le procedure per liquidare l'ulteriore somma complessiva (lorda di ritenute d'acconto) di € 204.700,00 o.p.f.e. inérnte la spesa delle attività dei due componenti del CCT individuati dall'A.T.I. Appaltatrice come definita dall'Ordinanza n. 6 del CCT per i quesiti nn. 9,10,10bis, 11 e così per totali **€333.100,00** o.p.f.e.;

tenuto conto di tutto quanto sopra, con apposita corrispondenza agli atti é stato richiesto all'A.T.I.

Appaltatrice di corrispondere alla Regione Piemonte, entro termini stabiliti inutilmente decorsi, la somma totale di € 333.100,00 o.p.f.e **pari**, come da approfondimenti condotti con i competenti Uffici del Settore *Gestione giuridica* a € **440.691,30 o.p.f.c.** (di cui € 79.277,80 per oneri previdenziali e € 28.313,50 per IRAP) a titolo di compartecipazione (50%) alla spesa delle attività dei due componenti del CCT individuati dalla Stazione Appaltante in dirigenti regionali e che pertanto tuttora sussiste un credito per tali somme di Regione Piemonte nei confronti dell'A.T.I. Appaltatrice;

considerato in merito all'istituto della compensazione dei crediti che:

- in relazione alla Sentenza n. 22872/2006 della Cassazione Civile, in assenza di una specifica regolamentazione, in materia di compensazione dei crediti si applica la disciplina del Codice Civile ex art. 1241 e seguenti;
- l'articolo 1241 del Codice Civile rappresenta la norma di apertura dedicata alla compensazione, stabilendo che quando due soggetti sono obbligati l'una verso l'altro i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti; tale condizione di reciprocità e' richiesta per ogni ipotesi di compensazione;
- anche il parere della Corte dei Conti Basilicata Potenza con Deliberazione n. 123 /2013/PAR, Parere n. 19/201 del 27.11.2013, così come reso in esito a richiesta di Comune di chiarire se con riferimento alle norme in materia di compensazione di crediti anche l'Ente possa legittimamente avvalersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei rapporti con i privati, conferma la generale ammissibilità di mezzi di adempimento diversi dal pagamento ancorché non espressamente richiamati dal Codice dei Contratti Pubblici (vds. l'art. 69, comma 1, del R.D. n. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, che già prevedeva, nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, ex comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito) non potendo ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati e enti locali per rapporti contrattuali;
- le reciproche partite creditorie specificate in premessa fra la Regione Piemonte e l'A.T.I. Appaltatrice dei lavori di costruzione della Nuova Sede Unica CMB - IDROTERMICA presentano caratteristiche di omogeneità, liquidità ed esigibilità (come previsto nell'art. 1243 C.C.) e conseguentemente nel caso di cui trattasi la compensazione di tali crediti reciproci opera civilisticamente di diritto quale compensazione c.d. legale ai sensi dell'art. 1243 C.C. 1° comma per effetto della sola coesistenza dei crediti come chiarito dalla giurisprudenza in materia (cfr. , fra le altre, Cassazione Civile Sentenza n. 22324/2014);

visto il principio contabile di integrità di bilancio di cui all'Allegato 1 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. che prevede che nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio;

preso atto che la compensazione opera con l'emissione di mandati vincolati a estinguere il debito che l'Ente pubblico ha nei confronti di terzi e contestualmente emette l'ordinativo d'incasso a estinzione del debito dei terzi nei confronti dell'Ente al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita.

ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra ex art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., **di prendere atto della succitata determinazione n. 9 del CCT del 12.2.2024 e pertanto di finanziare in favore dell'A.T.I. CMB Soc. Coop. S.p.A. (Mandataria) –**

IDROTERMICA Soc. Coop. S.p.A. (Mandante) Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico, Appaltatrice dei lavori di costruzione della Nuova Sede Unica, la spesa totale di € 1.715.942,20 o.f.e. (€ 1.461.891,38 + € 254.050,82) e così per totali € 2.093.449,49 o.f.c. (di cui € 377.507,29 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario) derivante dalle riserve d'appalto n. 20.1 e 43 (nelle articolazioni richiamate 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5) oggetto del quesito n. 10 avanzato in via unilaterale dall'A.T.I. Appaltatrice al Collegio Consultivo Tecnico così come parzialmente riconosciute dal Collegio stesso, provvedendo, nel contempo, con riferimento agli obblighi dell'Appaltatore, ex art. del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge e s.m.i., al recupero dei costi inerenti la quota parte (50%) a carico dell'A.T.I. Appaltatrice per attività svolte dai componenti del CCT designati dalla Stazione Appaltante, Regione Piemonte, fra dirigenti regionali a tutte le ultime determinazioni del CCT emesse (nn. 9, 10, 10 bis, 11) pari a complessivi € 440.691,30 o.p.f.c. mediante introito delle relative somme in favore di questa Amministrazione ricorrendo infatti i presupposti per operare sino alla concorrenza dell'importo di € 440.691,30 compensazione dei rispettivi crediti ex artt. 1241 - 1243 Codice Civile, istituito civilistico da tempo riconosciuto in riferimento al concreto agire delle Pubbliche amministrazioni che trova fondamento nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito quale modalità di estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore, come da consolidato orientamento della Magistratura contabile (cfr., tra gli altri, Corte Conti - Sez. reg. contr. Lombardia - 103/2014/PAR, Corte Conti - Sez. reg. contr. Lombardia 251/2017/PAR, C. Conti, sez. reg. contr. Veneto, del. n. 111/2017/PAR);

ritenuto di disporre che il credito della Regione Piemonte della somma totale di € 440.691,30 o.p.f.c. per recupero dei costi per quota parte (50%) a carico dell'A.T.I. Appaltatrice per attività svolte dai componenti del CCT individuati dalla Stazione Appaltante, Regione Piemonte, fra dirigenti regionali a tutte le ultime determinazioni del CCT emesse (nn. 9, 10, 10 bis, 11) sarà incassato per € 178.410,00 mediante l'accertamento n. 2419/2022 (disposto con D.D. n. 697/2022) e per restanti € 262.281,30 mediante quota parte dell'ulteriore accertamento n. 1903/2024 (disposto con D.D. n. 507/2024) sul Capitolo 39380 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 (annualità 2024) da scomputare dalla sopra illustrata spesa in favore dell'A.T.I. Appaltatrice CMB - IDROTERMICA di € 1.715.942,20 oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti per € 377.507,29, subordinatamente all'emissione da parte dell'A.T.I. CMB - IDROTERMICA delle relative fatture e così per totali € 2.093.449,49 o.f.c. per la riserve d'appalto nn. 20.1 e 43 parzialmente riconosciute dalla determinazione del CCT n. 9, dando atto che in sede di atti di liquidazione delle quote di tale spesa complessiva di € 2.093.449,49 o.f.c. come sopra indicato in favore dell'A.T.I. Appaltatrice si procederà altresì al recupero con versamento in quietanza di entrata mediante reversale di incasso di € 440.691,30 a favore della Regione Piemonte;

ritenuto altresì di approvare la compensazione dei crediti sopra illustrati ai sensi degli artt. 1241 e seguenti Codice Civile, rispettivamente, del credito totale di € 1.715.942,20 o.f.e. (€ 1.461.891,38 + € 254.050,82) derivante dalle riserve d'appalto n. 20.1 e 43 (nelle articolazioni richiamate 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5) oggetto del quesito n. 10 avanzato in via unilaterale dall'Appaltatrice al Collegio Consultivo Tecnico, ex art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., così come parzialmente riconosciute dal Collegio con sua determinazione n. 9 del 12.2.2024 adottata a maggioranza con voto contrario dei componenti di nomina regionale (subordinatamente all'emissione da parte dell'A.T.I. CMB - IDROTERMICA della fatturazione delle somme riconosciute per tali riserve) oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario di € 377.507,29 e così per totali € 2.093.449,49 o.f.c. e del credito complessivo di € 440.691,30 o.p.f.c. della Regione Piemonte nei confronti dell'A.T.I. suddetta CMB per il recupero dei costi (non ancora fatti oggetto di compensazione) per quota parte (50%) a carico dell'A.T.I. Appaltatrice per attività svolte dai

componenti del CCT designati dalla Stazione Appaltante, Regione Piemonte, fra dirigenti regionali a tutte le ultime determinazioni del CCT emesse (nn. 9, 10, 10 bis, 11) (ai sensi della disciplina in materia di compensi dei componenti il Collegio Tecnico Consultivo di cui al punto 7.7.1. delle vigenti Linee Guida in materia di Collegio Consultivo Tecnico approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17.1.2022, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7.3.2022 in combinato disposto con l'art. 215 del D.lgs. n. 36/2023 e relativo All. V.2. al D.lgs. n. 36/2023), quale modalità di estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza del predetto importo di **€440.691,30**;

ritenuto infine di impegnare in favore della suddetta A.T.I. CMB Soc.Coop. S.p.A. (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA omissis) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA omissis) Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico - appaltatrice dei lavori, per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, realizzato nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) in virtù del citato, Atto Aggiuntivo dell'08.06.2017 al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 - **la somma complessiva di € 1.715.942,20 o.f.e.** oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario di € 377.507,29 e così **per totali € 2.093.449,49 o.f.c. relativa all'importo per riserve d'appalto nn. 20.1 e 43** (nelle articolazioni 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5) oggetto del quesito n. 10 al CCT **parzialmente riconosciute dal CCT con Determinazione n. 9 con utilizzo dei fondi del Cap. 203450/2024 stanziati sul Bilancio finanziario gestionale regionale 2024-2026 (annualità 2024)** che saranno liquidabili subordinatamente all'emissione da parte dell'A.T.I. CMB – IDROTERMICA della fatturazione delle somme riconosciute per tali riserve;

dato atto che la transazione elementare di cui al suddetto Impegno di spesa in favore dell'A.T.I. é rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento capitolo 203450 (annualità 2024)

P.d.C. U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale

- Missione 01 -

- Programma 0106

- COFOG 01.3

- Transazione Unione EUR 8 spese non correlare ai finanziamenti dell'Unione europea

- Natura: 4 Non ricorrente;

- Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese della gestione ordinaria della regione

dato atto inoltre che l'impegno di spesa di cui sopra é assunto secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i. (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, che sul predetto capitolo 203450/2024 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

dato atto infine:

- dell'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento;

- che saranno rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;

- che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

dato atto che la **suddetta somma di € 1.715.942,20 o.f.e.** (€ 1.461.891,38 + € 254.050,82)

derivante dalle riserve d'appalto n. 20.1 e 43 (nelle articolazioni richiamate 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5) oggetto del quesito n. 10 avanzato in via unilaterale dall'Appaltatrice al Collegio Consultivo Tecnico, così come parzialmente riconosciute dal Collegio con sua determinazione n. 9 del 12.2.2024, pari a totali € 2.093.449,49 o.f.c. di cui € 377.507,29 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario, ad estinzione del corrispondente debito della Regione Piemonte sarà liquidata:

° per la quota di € 1.275.250,90 oltre IVA split di € 377.507,29 (calcolata su totali € 1.715.942,20) soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario e così per totali € 1.652.758,19 o.f.c. all'A.T.I. CMB Soc. Coop. S.p.A. - IDROTERMICA Soc. Coop. S.p.A.;

° per la quota di € 440.691,30 alla medesima A.T.I. con beneficiario amministrativo Regione Piemonte n. 15207 e incassata per € 440.691,30 sul capitolo 39380 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 a titolo di recupero dei costi per quota parte (50%) a carico dell'A.T.I. Appaltatrice per attività svolte dai componenti del CCT designati dalla Stazione Appaltante, Regione Piemonte, fra dirigenti regionali a tutte le ultime determinazioni del CCT emesse (nn. 9, 10, 10 bis, 11), ai sensi della disciplina in materia di compensi dei componenti il Collegio Tecnico Consultivo;

dato atto altresì che in merito alla predetta spesa di € 2.093.449,49 o.f.c. di cui € 377.507,29 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario in favore della suddetta A.T.I. Appaltatrice CMB – IDROTERMICA per le riserve d'appalto n. 20.1 e 43 (nelle articolazioni richiamate 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5) oggetto del quesito n. 10 avanzato in via unilaterale dall'Appaltatrice al Collegio Consultivo Tecnico, così come parzialmente riconosciute dal Collegio con sua determinazione n. 9 del 12.2.2024, in sede di liquidazione della quota per la somma di € 440.691,30 e di conseguente emissione di mandato di pagamento di tale somma a favore dell'A.T.I. Appaltatrice si procederà al relativo versamento di € 440.691,30 con versamento in quietanza d'entrata mediante reversale di incasso di pari importo a favore della Regione Piemonte a totale estinzione del corrispondente debito dell'A.T.I. Appaltatrice verso la Regione Piemonte per il recupero dei sopra evidenziati costi per quota parte (50%) a carico dell'A.T.I. Appaltatrice per attività svolte dai componenti del CCT designati dalla Stazione Appaltante, Regione Piemonte, fra dirigenti regionali a tutte le ultime determinazioni del CCT emesse (nn. 9, 10, 10 bis, 11) (ai sensi della disciplina in materia di compensi dei componenti il Collegio Tecnico Consultivo);

vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.";

vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 Gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" ;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. 21.12.1999, n. 554: Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11.2.1994, n. 109, e ss.mm.ii., applicabile all'appalto del leasing regionale in costruendo della Regione Piemonte;
- .M. n. 145/2000 e s.m.i.: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici e ss.mm.ii., applicabile all'appalto del leasing regionale in costruendo della Regione Piemonte;
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- D.Lgs. 12.4.2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, e ss.mm.ii. applicabile all'appalto del leasing regionale in costruendo della Regione Piemonte;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;
- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- D.G.R. n. 7-411 del 13/10/2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006.";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- D.G.R. n. 43-3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- Regolamento regionale n. 11/R del 22.12.2023 recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale).";
- D.G.R. n. 38 - 6152 del 2/12/2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29/08/2017";
- D.G.R. n. 17-7391 in data 03/08/2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. 1-6763 del 27 aprile 2023.";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024 di revoca della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

- D.G.R. n. 4-8114 del 31/01/2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione d;
- Legge Regionale 26/03/2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";

determina

per le motivazioni in premessa esposte relativamente al leasing in costruendo, ex art. 160 bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei lavori del nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) in Torino Piazza Piemonte 1 ad opera dell’A.T.I. C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria Capogruppo A.T.I. Imprese Costruttrici) – IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. in virtù di Atto contrattuale Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell’8.6.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T e successivi atti, aggiuntivo al contratto di appalto 30.5.2011 sottoscritto, con l’A.T.I. aggiudicataria delle Imprese esecutrici con Capogruppo la Soc. Coop. COOPSETTE S.p.A. ora in L.C.A., alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, registrato in data 27.06.2011 al n. 16123/1T:

1. di prendere atto della pronuncia del Collegio Consultivo Tecnico di cui alla Determinazione n. 9 del 12.2.2024 (adottata a maggioranza), trasmessa dal Presidente con PEC del 14.2.2024 acquisita in pari data al prot. n. 8870/A11000, con la quale il Collegio ha definito le riserve n. 20.1. e 43 (nelle articolazioni 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5.) oggetto del quesito n. 10 con lodo contrattuale pronunciato sulla base delle seguenti conclusioni:

“...spetta all’impresa a titolo di oneri di sicurezza – ossia per quella sopra identificata come “voce a)” del quesito n. 10 – l’importo di **€ 1.461.891,38**(€ 774.950,65 + € 686.940,73), rispetto a quello richiesto di € 4.491.457,35.

Quanto alla voce b), riferita agli “oneri COVID”..... del quesito 10, spettano all’impresa **49.042,00 €**(2.452,10 €/mese x 20 mesi – da agosto 2020 a marzo 2022) + **205.008,82 €** ,per un totale di **254.050,82 €**,come da tabella allegata.

Il Collegio, in ragione della opinabilità della questione e dello stato oramai avanzato della realizzazione dell’opera, non ritiene di riconoscere interessi.” ;

2. di dare corso alle procedure previste per la corresponsione all’A.T.I. Appaltatrice della somma stabilita dalla Determinazione del Collegio n. 9 del CCT del 12.2.2024 e pertanto di finanziare in favore dell’A.T.I. CMB Soc. Coop. S.p.A. (Mandataria) – IDROTERMICA Soc. Coop. S.p.A. (Mandante) Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico Appaltatrice dei lavori di costruzione della Nuova Sede Unica la spesa totale di € 1.715.942,20 o.f.e. (€ 1.461.891,38 + € 254.050,82) e così per totali € 2.093.449,49 o.f.c.(di cui € 377.507,29 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all’Erario) derivante dalle riserve d’appalto n. 20.1 e 43 (nelle articolazioni richiamate 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5) oggetto del quesito n. 10 avanzato in via unilaterale dall’Appaltatrice al Collegio Consultivo Tecnico così come parzialmente riconosciute dal Collegio con sua determinazione n. 9, provvedendo, nel contempo, con riferimento agli obblighi dell’Appaltatore, ex art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito

con Legge e s.m.i., al recupero dei costi per quota parte (50%) a carico dell'A.T.I. Appaltatrice per attività svolte dai componenti del CCT designati dalla Stazione Appaltante, Regione Piemonte, fra dirigenti regionali a tutte le ultime determinazioni del CCT emesse (nn. 9, 10, 10 bis, 11) pari a complessivi € 440.691,30 o.p.f.c. mediante introito delle relative somme in favore di questa Amministrazione ricorrendo infatti i presupposti per operare sino alla concorrenza dell'importo di € 440.691,30 compensazione dei rispettivi crediti ex artt. 1241 - 1243 Codice Civile, istituto civilistico da tempo riconosciuto in riferimento al concreto agire delle Pubbliche amministrazioni che trova fondamento nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito quale modalità di estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore, come da consolidato orientamento della Magistratura contabile (cfr., tra gli altri, Corte Conti - Sez. reg. contr. Lombardia – 103/2014/PAR, Corte Conti - Sez. reg. contr. Lombardia 251/2017/PAR, C. Conti, sez. reg. contr. Veneto, del. n. 111/2017/PAR);

3. di disporre che il credito della Regione Piemonte della somma totale di € 440.691,30 o.p.f.c. per recupero dei costi per quota parte (50%) a carico dell'A.T.I. Appaltatrice per attività svolte dai componenti del CCT individuati dalla Stazione Appaltante, Regione Piemonte, fra dirigenti regionali a tutte le ultime determinazioni del CCT emesse (nn. 9, 10, 10 bis, 11) sarà incassato per € 178.410,00 mediante l'accertamento n. 2419/2022 (disposto con D.D. n. 697/2022) e per restanti € 262.281,30 mediante quota parte dell'ulteriore accertamento n. 1903/2024 (disposto con D.D. n. 507/2024) sul Capitolo 39380 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 (annualità 2024) da scomputare dalla sopra illustrata spesa in favore dell'A.T.I. Appaltatrice CMB – IDROTERMICA di € 1.715.942,20 oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti per € 377.507,29, subordinatamente all'emissione da parte dell'A.T.I. CMB – IDROTERMICA delle relative fatture e così per totali € 2.093.449,49 o.f.c. per la riserve d'appalto nn. 20.1 e 43 parzialmente riconosciute dalla determinazione del CCT n. 9, dando atto che in sede di atti di liquidazione delle quote di tale spesa complessiva di € 2.093.449,49 o.f.c. come sopra indicato in favore dell'A.T.I. Appaltatrice si procederà altresì al recupero con versamento in quietanza di entrata mediante reversale di incasso di € 440.691,30 a favore della Regione Piemonte;

4. di approvare la compensazione dei crediti sopra illustrati ai sensi degli artt. 1241 e seguenti Codice Civile, rispettivamente, del credito totale di € 1.715.942,20 o.f.e. (€ 1.461.891,38 + € 254.050,82) derivante dalle riserve d'appalto n. 20.1 e 43 (nelle articolazioni richiamate 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5) oggetto del quesito n. 10 avanzato in via unilaterale dall'Appaltatrice al Collegio Consultivo Tecnico, ex art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., così come parzialmente riconosciute dal Collegio con sua determinazione n. 9 del 12.2.2024 adottata a maggioranza con voto contrario dei componenti di nomina regionale (subordinatamente all'emissione da parte dell'A.T.I. CMB – IDROTERMICA della fatturazione delle somme riconosciute per tali riserve) oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario di € 377.507,29 e così per totali € 2.093.449,49 o.f.c. e del credito complessivo di € 440.691,30 o.p.f.c. della Regione Piemonte nei confronti dell'A.T.I. suddetta CMB per il recupero dei costi (non ancora fatti oggetto di compensazione) per quota parte (50%) a carico dell'A.T.I. Appaltatrice per attività svolte dai componenti del CCT designati dalla Stazione Appaltante, Regione Piemonte, fra dirigenti regionali a tutte le ultime determinazioni del CCT emesse (nn. 9, 10, 10 bis, 11) (ai sensi della disciplina in materia di compensi dei componenti il Collegio Tecnico Consultivo di cui al punto 7.7.1. delle vigenti Linee Guida in materia di Collegio Consultivo Tecnico approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17.1.2022, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7.3.2022 in combinato disposto con l'art. 215 del D.lgs. n. 36/2023 e relativo All. V.2. al D.lgs. n. 36/2023), quale modalità di estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza del predetto

importo di €440.691,30;

5. di impegnare in favore della suddetta A.T.I. CMB Soc.Coop. S.p.A. (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA omissis) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA omissis) Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico - appaltatrice dei lavori, per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, realizzato nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) in virtù del citato, Atto Aggiuntivo dell'08.06.2017 al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 - **la somma complessiva di € 1.715.942,20 o.f.e.** oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario di € 377.507,29 e così **per totali € 2.093.449,49 o.f.c. relativa all'imponibile per riserve d'appalto nn. 20.1 e 43** (articolarioni 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5) oggetto del quesito n. 10 al CCT **parzialmente riconosciute dal CCT con Determinazione n. 9 con utilizzo dei fondi del Cap. 203450/2024 stanziati sul Bilancio finanziario gestionale regionale 2024-2026 (annualità 2024)** che saranno liquidabili subordinatamente all'emissione da parte dell'A.T.I. CMB – IDROTERMICA della fatturazione delle somme riconosciute per tali riserve;

6. di dare atto che la transazione elementare di cui al suddetto impegno di spesa in favore dell'A.T.I. é rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

capitolo 203450 (annualità 2024)

P.d.C. U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale

- Missione 01 -

- Programma 0106

- COFOG 01.3

- Transazione Unione EUR 8 spese non correlare ai finanziamenti dell'Unione europea

- Natura: 4 Non ricorrente;

- Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese della gestione ordinaria della regione

7. di dare atto inoltre che l'impegno di spesa di cui sopra é assunto secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i. (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, che sul predetto capitolo 203450/2024 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

8. di dare atto:

- dell'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento;

- che saranno rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;

- che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti saranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

9. di dare atto che la suddetta somma di € 1.715.942,20 o.f.e. (€ 1.461.891,38 + € 254.050,82) derivante dalle riserve d'appalto n. 20.1 e 43 (nelle articolazioni richiamate 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5) oggetto del quesito n. 10 avanzato in via unilaterale dall'Appaltatrice al Collegio Consultivo Tecnico, ex art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., così come parzialmente riconosciute dal Collegio con sua determinazione n. 9 del 12.2.2024 pari a totali € 2.093.449,49 o.f.c. (di cui € 377.507,29 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario), ad estinzione del corrispondente debito della Regione Piemonte sarà liquidata:

° per la quota di € 1.275.250,90 oltre IVA split di € 377.507,29 (calcolata su totali € 1.715.942,20) soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario e così per totali € **1.652.758,19** o.f.c. all'A.T.I. CMB Soc. Coop. S.p.A. - IDROTERMICA Soc. Coop. S.p.A.;

° per la quota di € **440.691,30** alla medesima A.T.I. con beneficiario amministrativo Regione Piemonte n. 15207 e incassata per € 440.691,30 sul capitolo 39380 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 a titolo di recupero dei costi per quota parte (50%) a carico dell'A.T.I. Appaltatrice per attività svolte dai componenti del CCT designati dalla Stazione Appaltante, Regione Piemonte, fra dirigenti regionali a tutte le ultime determinazioni del CCT emesse (nn. 9, 10, 10 bis, 11), ai sensi della disciplina in materia di compensi dei componenti il Collegio Tecnico Consultivo;

10. di dare atto che in merito alla predetta spesa di € **2.093.449,49 o.f.c.** di cui € 377.507,29 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario in favore della suddetta A.T.I. Appaltatrice CMB – IDROTERMICA per le **riserve d'appalto n. 20.1 e 43 (nelle articolazioni richiamate 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5) oggetto del quesito n. 10 avanzato in via unilaterale dall'Appaltatrice al Collegio Consultivo Tecnico, così come parzialmente riconosciute dal Collegio con sua determinazione n. 9 del 12.2.2024**, in sede di liquidazione della quota per la somma di € **440.691,30** e di conseguente emissione di mandato di pagamento di tale somma a favore dell'A.T.I. Appaltatrice si procederà al relativo versamento di € **440.691,30** con versamento in quietanza d'entrata mediante reversale di incasso di pari importo a favore della Regione Piemonte a totale estinzione del corrispondente debito dell'A.T.I. Appaltatrice verso la Regione Piemonte **per il recupero dei sopra evidenziati costi per quota parte (50%) a carico dell'A.T.I. Appaltatrice per attività svolte dai componenti del CCT designati dalla Stazione Appaltante, Regione Piemonte, fra dirigenti regionali a tutte le ultime determinazioni del CCT emesse (nn. 9, 10, 10 bis, 11)** (ai sensi della disciplina in materia di compensi dei componenti il Collegio Tecnico Consultivo);

11. di dare atto che, sulla base degli impegni assunti con il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di "concedente", MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di "utilizzatore", e successivi Atti notarili integrativi, l'ammontare della spesa é sostenibile e liquidabile direttamente dalla Regione Piemonte alla suddetta A.T.I. Appaltatrice quale somma riconoscibile a definizione di disputa tra le parti in merito alle riserve d'appalto n. 20.1. e n. 43 (nelle citate articolazioni) oggetto del quesito n. 10 inviato al Collegio in via unilaterale dall'A.T.I. Appaltatrice parzialmente riconosciuta dalla Determinazione contrattuale del Collegio Consultivo Tecnico n. 9 a titolo di lodo contrattuale ex artt. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L n. 108/2020 e s.m.i. e 808 ter c.p.c. ivi richiamato, secondo il combinato disposto degli artt. 1, 8, 11, 13 del contratto di leasing.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 655/A11000/2024 DEL 31/05/2024**

Impegno N.: 2024/18864

Descrizione: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ATI APPALTATRICE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE UNICA DELLA REGIONE PIEMONTE IN TORINO (CIG 0386453F16 - CUP J19I06000100002) A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE N. 9 DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (LEGGE N. 120/2020, DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 E S.MM.II.) DI PARZIALE RICONOSCIMENTO DELLE RISERVE D'APPALTO NN. 20.1 E 43 (ARTICOLAZIONI 43.2.1, 43.2.1.2, 43.2.1.3, 43.2.1.4, 43.2.1.5, 43.2.5) OGGETTO DEL QUESITO N. 10 AL CCT.

Importo (€): 2.093.449,49

Cap.: 203450 / 2024 - SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DEGLI UFFICI REGIONALI IN TORINO, IVI COMPRESSE QUELLE PER LA BONIFICA, L'URBANIZZAZIONE, LE OPERE PROVVISORIALI E DI MESSA IN SICUREZZA E, IN GENERALE, LA SISTEMAZIONE DELL'AREA.

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CIG: 0386453F16

CUP: J19I06000100002

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico